

Spettabile  
**Associazioni**  
Loro sedi

Venezia, 20 gennaio 2020

**Oggetto: novità delle Legge di Bilancio 2020**

**1. Oneri detraibili**

A decorrere dal **1° gennaio 2020** la legge di bilancio cambia le regole previste per il recupero delle spese detraibili. La detrazione spetta a condizione che l'onere sia sostenuto per mezzo di sistemi di pagamento tracciabili (bonifico bancario/postale, carte di credito/debito, bancomat, assegno bancario o circolare). Naturalmente il pagamento in contanti rimane ancora possibile solo che in tal caso le spese **non** saranno fiscalmente detraibili.

La novità introdotta dal comma 679<sup>1</sup>, articolo unico, della Legge di bilancio 2020, prevede la detrazione, nella misura del 19%, a condizione che gli oneri indicati nell'articolo 15 Tuir siano pagati con strumenti tracciati.

Rientrano nel novero di tali oneri (elenco non esaustivo)<sup>2</sup>:

- gli **interessi passivi**, e relativi accessori, corrisposti in dipendenza di mutui ipotecari contratti per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
- i **compensi pagati ai soggetti di intermediazione immobiliare** in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
- le **spese sanitarie**;
- le **spese veterinarie**;
- le **spese funebri**;
- le **spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria**;
- le **spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado** del sistema nazionale di istruzione;
- i **premi per assicurazioni** aventi per oggetto il rischio morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%;

---

<sup>1</sup> Comma 679. *Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.*

<sup>2</sup> *Per un approfondimento più analitico dell'elenco delle spese per le quali è necessario il pagamento con sistemi tracciabili è possibile consultare l'articolo 15 del DPR 917/1986, ma il testo del comma 679 dell'articolo 1 della legge di Bilancio richiama più genericamente anche "altre disposizioni normative", quindi, se ne deve dedurre, tutte quelle per le quali è prevista una detrazione d'imposta IRPEF del 19%.*

- le **erogazioni liberali**;
- le **spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento**, per i ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi. Tali spese sono detraibili per un importo massimi di €. 210,00;
- i **canoni di locazione** derivanti dai contratti di locazione stipulati dagli **studenti iscritti ad un corso di laurea**;
- i **canoni di locazione per unità immobiliari ad abitazione principale**;
- le **spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza**;
- le **spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico** locale, regionale e interregionale.

Il successivo comma 680<sup>3</sup> prevede, però, due **eccezioni** alla regola generale del pagamento con strumenti tracciati; in particolare, possono continuare ad essere **pagati in contanti**:

- gli **acquisti di medicinali e di dispositivi medici**;
- le **prestazioni sanitarie** rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale.


## 2. **Spese per la frequenza di conservatori e istituzioni di formazione artistica e musicale (co. 346 e 347).**

Dal periodo d'imposta in corso **all'1.1.2021**, saranno detraibili nella misura del 19% le spese, per un importo massimo di € 1.000, sostenute da contribuenti, con reddito complessivo fino a € 36.000, per l'iscrizione e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni a conservatori, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a scuole di musica, a cori e bande (nuova lett. e-quater, art. 15, co. 1, D.P.R. 917/1986).

A disposizione per ulteriori informazioni.

Cordiali saluti.

Kira Srl

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Baracca'.

---

<sup>3</sup> Comma 680. *La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.*